

## Deliberazione del nr. 09 dd. 22.03.2012

### **Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMUP). Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2012.**

Premesso

la proposta di deliberazione circa la determinazione delle aliquote I.M.U.P. pro anno 2012;  
i pareri favorevoli di regolarità tecnica - amministrativa e di regolarità contabile acquisiti ex art. 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige;

Premesso che

- il D.Lvo 14 marzo 2011 nr. 23 ha introdotto e disciplinato, con decorrenza dall'anno 2014, l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.P.);
- l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 nr. 201 (c.d. Decreto Monti), così come convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 nr. 24, ha poi disposto l'anticipazione in via sperimentale per gli anni dal 2012 al 2014 dell'imposta medesima e disciplinato la stessa, con riferimento anche agli artt. 8 e 9 del D.L. nr. 23/2011, in quanto compatibili, e al D.Lvo 30 dicembre 1992 nr. 504, per quanto richiamato;
- ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, nr. 296 e dell'art. 54 del D.Lvo 15 dicembre 1997 nr. 446, così come anche indicato dall'art. 2 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato in questa stessa seduta consiliare, le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottarsi entro la data prevista a norma di legge per la deliberazione del bilancio di previsione, relativo alla stessa annualità. Se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine suddetto, le stesse hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In assenza di deliberazione da parte del Comune, nel termine di cui sopra, le aliquote e le detrazioni vigenti si intendono prorogate di anno in anno;
- per l'anno 2012 il termine per l'approvazione del bilancio e la contestuale approvazione delle aliquote e detrazioni d'imposta è fissato al 31 marzo 2012;
- l'art. 13, commi dal 6 al 9 bis, del D.L. nr. 201/2011, convertito con modificazioni con la legge nr. 214/2011, prevede che i Comuni, con deliberazione consiliare adottata ai sensi dell'art. 52, possano modificare le aliquote nei limiti individuati dal decreto medesimo, in particolare:
  - l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di modificarla, in aumento o in diminuzione, nella misura fino a 0,3 punti percentuali;
  - l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità per il Comune di modificarla, in aumento o in diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali; nel merito per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimori abitualmente e risiede anagraficamente; per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
  - l'aliquota è ridotta nella misura del 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola, con possibilità per i Comuni di modificarla in diminuzione fino allo 0,1 per cento; nel merito, per fabbricati strumentali all'attività agricola si intendono quelli così definiti ai fini fiscali dalla normativa di settore, in particolare dall'art. 9 comma 3 bis del D.L. 30 dicembre 1993 nr. 557, con la Legge 26 febbraio 1994 nr. 133;
  - l'aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 nr. 917,

ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sulle società, ovvero nel caso di immobili locati;

- l'aliquota di base può altresì essere ridotta fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo comunque non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

- ai sensi dell'art. 9 ter della L.P. 27 dicembre 2011 nr. 18, come introdotto dalla L.P. 7 febbraio 2012, nr. 2, il Comune può prevedere un'ulteriore riduzione, rispetto a quanto già previsto per legge statale, dell'aliquota dell'imposta municipale propria, per i fabbricati rurali utilizzati ai fini strumentali all'attività agricola, fino ad un massimo dello 0,1 per cento;

- in materia di detrazione il D.L. 201/2011, come convertito nella legge legge 22 dicembre 2011 nr. 24, dispone poi che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; per gli anni 2012 e 2013, tale detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

- l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può in ogni caso superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200, per un importo massimo complessivo dunque pari a € 600,00.-;

- e' possibile disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

- la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 nr. 504, ovvero alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

- l'aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del D.L. nr. 504/2002 "*ovvero al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale*". In questo caso, la detrazione, diversamente che per quanto sopra previsto, si applica in proporzione alla percentuale di possesso dell'immobile e non in base alla quota di destinazione;

- con regolamento approvato con deliberazione consiliare nr. \_\_\_ di data odierna, il Comune ha poi stabilito che deve considerarsi come abitazione principale, agli effetti dell'applicazione dell'aliquota, della detrazione e del trattamento fiscale delle pertinenze, anche l'unità immobiliare "*posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 nr. 662*";

- ai sensi del D.L. nr. 201/2011, come convertito con legge 22 dicembre 2011 nr. 24, che ha espressamente abrogato alcune delle facoltà previste in materia di ICI, non risulta invece possibile assimilare ad abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'aliquota e della detrazione e del trattamento fiscale delle pertinenze gli immobili concessi in uso gratuito a parenti, definendo linea e grado di parentela;

- per mancato rinvio normativo e fatte salvi eventuali successivi interventi correttivi da parte del legislatore, non è inoltre applicabile in materia di I.M.U.P. l'agevolazione prevista in materia di ICI per gli immobili dichiarati inagibili e inabitabili (riduzione dell'imposta al 50% nel caso dell'ICI), né

quella prevista per i soggetti iscritti all'A.I.R.E (applicazione della detrazione prevista per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 1 comma 4 ter del D.L. 16/93 e assimilazione anche ai fini dell'aliquota e del trattamento fiscale delle pertinenze per disposizione regolamentare, nel caso dell'ICI). Nel merito per immobili inagibili e inabitabili si intendono le unità immobiliari dichiarate tali per intervenuto degrado fisico consistente in gravi carenze igienico-sanitarie non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;

- tenuto conto di quanto sopra, nei limiti stabiliti dalla norma, visto anche il Regolamento per l'applicazione generale dell'Imposta Municipale Propria e considerato quanto previsto in materia di potestà regolamentare dal D.L. nr. 201/2011 e dal D.L.vo nr. 446/97, in particolare artt. 52 e 59, il Comune è chiamato a stabilire le aliquote e le detrazioni della nuova imposta;

- in base a quanto disposto dal D.L. nr. 201/2011, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 nr. 24, la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento, è riservata allo Stato ed è versata allo stesso contestualmente all'imposta municipale propria;

- le detrazioni previste dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

- con il Protocollo d'intesa integrativo in materia di finanza locale per il 2012, sottoscritto in data 27 gennaio 2012, sono stati determinati indirizzi di politica tariffaria e di bilancio che si ritiene di tenere in debita considerazione;

- in data 6 febbraio 2012 la Provincia Autonoma di Trento - Servizio Autonomie Locali, con nota prot. S110/12/70325/5.7/31-12 ha fornito ulteriori elementi per l'ipostazione del bilancio di previsione 2012;

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.L.vo nr. 446/97 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

- il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini, è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.

- con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sono stabilite le modalità, di natura non regolamentare, di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di invio.

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni.

Tutto ciò premesso

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Viste le disposizioni normative illustrate;

Condiviso sull'opportunità di provvedere, secondo quanto indicato nella parte dispositiva del presente provvedimento, tenuto conto anche degli indirizzi forniti dalla Provincia Autonoma di Trento con la nota dd. 6 febbraio 2012 citata in premessa,

Visto il Testo Unico delle disposizioni in materia di ordinamento dei Comuni della Regione T.A.A., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L e di esso, in particolare, l'art. 26, comma 3, lett. i);

Visto lo Statuto comunale;

Dopo dibattito nei termini di cui al processo verbale della seduta;

Su conforme invito del Presidente.

Con voti favorevoli 13, su nr. 13 presenti e votanti espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente che, con l'ausilio degli scrutatori precedentemente designati, ne proclama l'esito

## **d e l i b e r a**

1= di determinare, per i motivi espressi in premessa, per l'anno 2012, le aliquote per l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.P.) nella seguente misura:

**a. aliquote base** (si intendono nella misura "base" stabilita dal D.L. nr. 201/2011, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 nr. 24):

**a.1) 7,60 per mille**, per i "fabbricati non abitativi", ad accezione dei fabbricati strumentali alle attività agricole. Per abitativi si intendono i fabbricati individuati nella categoria catastale "A" e loro pertinenze, con l'esclusione degli "A10".

**a.2) 4,00 per mille** (aliquota abitazione principale)

- per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
- per le unità immobiliari abitative possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- per le unità immobiliari, che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, siano assegnate ad uno dei due coniugi come abitazione familiare, anche per la quota di possesso del soggetto passivo non assegnatario, a condizione che il soggetto medesimo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
- per le pertinenze delle unità immobiliari suddette. Si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

**b. aliquota agevolata: 1,00 per mille** per i fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole di cui all'art. 9, comma 3, bis D.L. nr. 557/93.

**c. aliquota maggiorata: 7,83 per mille**, per tutti gli altri immobili (fabbricati ed aree).

2= di determinare, per l'anno 2012, la **detrazione** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo nell'importo base di € 200,00.- annui, oltre alle maggiorazioni per figli previste a norma di legge, ovvero 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo complessivo massimo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non superiore a euro 400,00.-

Si applica in detrazione all'imposta complessivamente dovuta sull'abitazione principale e sue pertinenze fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale tale destinazione si protrae.

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, indipendentemente dalla quota di possesso.

La detrazione suddetta si applica:

- alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
- alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

- alle unità immobiliari che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, sia assegnata ad uno dei due coniugi come abitazione familiare, anche per la quota di possesso del soggetto passivo non assegnatario, a condizione che il soggetto medesimo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale; in questo caso, la detrazione, diversamente da quanto ordinariamente previsto, si applica in proporzione alla percentuale di possesso dell'immobile e non in base alla quota di destinazione;
- alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi appartenenti agli Istituti autonomi per le case popolari regolarmente assegnati;
- per la parte residuale, alle pertinenze delle unità immobiliari suddette. Si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3= di dare atto che le aliquote I.M.U.P. e le detrazioni come sopra determinate, vengono stabilite nel rispetto degli equilibri di bilancio.

4= di rendere pubbliche le predette determinazioni nelle modalità più adeguate, affinché i soggetti passivi possano venirne a conoscenza in tempo utile, ai fini del versamento annuale dell'imposta dovuta.

5= di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e per le finalità di cui al combinato disposto dagli artt. 52 del D.Lvo nr. 446/97 e dall'art. 13, comma 14, del D.L. 201/2011, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 nr. 24;

6= di trasmettere copia della presente deliberazione all'Ufficio Entrate Intercomunale, e di incaricare l'Ufficio stesso per gli adempimenti attuativi della stessa.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992 nr. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Testo Unico delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni del T.A.A. – D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.L.vo 02.07.2010 nr. 104;
- *in alternativa* alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.